



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 66 in data 26 settembre 2013

OGGETTO:

Soppressione sedi distaccate del Tribunale di Trani.

Ricorso al TAR Puglia – Bari del Comune di Barletta. Controinteressato: Comune di Molfetta.

Ricorso al TAR Puglia – Bari del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani anche nei confronti del Comune di Molfetta.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità.;*

IL Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- in data 12/09/2013 è stato notificato all'Ente, quale parte controinteressata:
 - 1) **Ricorso ad istanza del Comune di Barletta dinanzi al TAR Puglia - Bari** contro il Ministero della Giustizia, il Tribunale di Trani e la Corte di Appello di Bari, onde ottenere in via preliminare, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
 - a) del Decreto del giorno 5/09/2013 con il quale il Ministero della Giustizia ha individuato le Sezioni Distaccate di Andria e Molfetta, quali locali a servizio del Tribunale di Trani per il periodo rispettivamente , di due e di cinque anni (sopprimendo di fatto definitivamente la Sez. Distaccata di Barletta);
 - b) del parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari, espresso nella seduta del 22.05.20132;
 - c) del verbale del 29.07.2013 della Commissione di Manutenzione del Tribunale di Trani;
 - d) della nota prot. n. 1235 del 09.08.2013 a firma del presidente del Tribunale di Trani;
 - e) di ogni ulteriore altro atto preso alla base del provvedimento finale.
 - 2) **Ricorso ad istanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani dinanzi al TAR Puglia – Bari**, contro il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Tribunale di Trani e nei confronti del Comune di Molfetta per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione:
 - a) del Decreto del ministero della Giustizia emesso in data 05/09/2013, "con cui si dispone la soppressione immediata delle sezioni distaccate di Ruvo di Puglia, di Barletta e di Canosa di Puglia e, nel contempo, si dispone di mantenere temporaneamente le sole sezioni distaccate di Andria e Molfetta, quest'ultima per soli due anni;
 - b) delle note prot. n. 1235 del 9.08.2013, n. 1240 del 12.08.2013 e n. 1261 del 26.08.2013, a firma del Presidente del Tribunale di Trani;
 - c) nonché di ogni atto "presupposto, connesso e/o consequenziale...ove occorra;
 - d) il decreto n. 25/2013 del 10.09.2013, a firma del Presidente del Tribunale di Trani.

Considerato che il Decreto Ministeriale, per quanto riguarda la Sezione Distaccata di Molfetta, prevede la sopravvivenza per due anni (per quella di Andria prevede la sopravvivenza per cinque anni).

Ritenuto di costituirsi in entrambi i giudizi per le seguenti motivazioni:

- a) innanzi tutto è primario interesse della Collettività Molfettese vedere mantenuta la sede della Sezione Distaccata del Tribunale in via permanente, in quanto così restando si sfolterebbe e si manterrebbe efficace e funzionale il carico di lavoro degli uffici giudiziari;
- b) viceversa lo spostamento a Trani (fra l'altro anche delle altre Sezioni Distaccate) aumenterebbe a dismisura il carico di lavoro di quel Tribunale;
- c) si obbligherebbe l'utenza molfettese a quotidiani spostamenti di una cinquantina di chilometri e ai conseguenti inevitabili e intuibili disagi;
- d) Molfetta è la seconda città per numero di abitanti della attuale provincia di Bari ed ha una popolazione più numerosa della stessa città di Trani, che pure è capoluogo e sede di Tribunale;
- e) risulta ingiustificata la disparità di trattamento fra Molfetta la cui Sezione Distaccata viene mantenuta per due anni e quella di Andria che invece viene mantenuta per cinque anni.

Ritenuto, pertanto (in tal senso si è espressa anche la Associazione Avvocati di Molfetta), non solo di costituirsi negli instaurandi giudizi dinanzi al TAR ma anche di promuovere, altresì, ricorso incidentale avverso il Decreto Ministeriale nella parte in cui mantiene la Sezione Distaccata del Tribunale a Molfetta per soli due anni, avendo invece interesse la Collettività Molfettese al mantenimento in via permanente di detta Sezione.

Ritenuto, altresì, di avvalersi della professionalità del Prof. Avv. Nicola Calvani, alla luce della sua notoria professionalità in materia amministrativa, mediante incarico ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile indicato dall'Organo Politico e sulla base di un rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere fra il cliente e il suo avvocato, in attesa di una regolamentazione organica della materia degli affidamenti degli incarichi legali che l'Amministrazione intende disciplinare di concerto con l'Associazione Avvocati.

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.

Verificata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., di costituirsi nei giudizi dinanzi al TAR promossi rispettivamente dal Comune di Barletta e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia
F.to

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di costituirsi nei giudizi instaurati dinanzi al TAR Puglia – Bari da parte del Comune di Barletta e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, sia per resistere che per introdurre ricorso incidentale avverso il Decreto Ministeriale 5 settembre 2013 nella parte in cui mantiene la Sezione Distaccata del Tribunale a Molfetta solo per il periodo di due anni.
2. Di conferire all'uopo, ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile, l'incarico di patrocinio e di rappresentanza processuale dell'Ente all'Avv. Nicola Calvani, con studio in Molfetta, Corso Umberto n. 94.
3. Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL.
4. Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa, con negoziazione del compenso da parametrare secondo gli obiettivi da perseguire.
5. Di dare atto che il compenso per l'incarico sarà pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con legge 24.03.2012 n. 27.
6. Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa una volta pattuito il compenso ai sensi del precedente punto 5.

7. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa come precisato nel precedente punto 6.

Il Dirigente incaricato
Settore AA.GG.
(*Lazzaro Pappagallo*)

_____ F.to _____

Visto, si attesta la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento.

IL DIRIGENTE
F.to (*Lazzaro Pappagallo*)